

Civile Ord. Sez. 5 Num. 14991 Anno 2020

Presidente: VIRGILIO BIAGIO

Relatore: MANZON ENRICO

Data pubblicazione: 15/07/2020

ORDINANZA

6023
2019
sul ricorso iscritto al n. R.G. 4642/2012 proposto da

_____ e

_____ con domicilio eletto presso il secondo in Roma,

- ricorrenti -

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,
domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura
Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

Resistono con controricorso sia l'Agente della riscossione sia l'Agenzia delle entrate.

I ricorrenti successivamente hanno depositato una memoria.

Considerato che:

In via preliminare va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso, per invalidità della procura speciale rilasciata dai ricorrenti, proposta da Equitalia Nord spa, posto che risulta evidente che l'impugnazione si dirige con precisione contro la sentenza impugnata, mentre la data della procura medesima risulta dalla sua "cartolarità" ossia dal fatto di essere scritta a margine del ricorso notificato.

Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione/falsa applicazione dell'art. 39, d.lgs. 112/1999, poiché la CTR ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso introduttivo della lite nei confronti dell'Agenzia delle entrate, ufficio locale, intendendolo proposto con la chiamata in causa della stessa disposta in corso di giudizio dalla CTP.

La censura è ammissibile ed altresì fondata.


In primo luogo deve infatti affermarsi l'infondatezza delle eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla difesa dell'agenzia fiscale.

In tal senso va dato seguito al principio di diritto consolidato che «In tema di ricorso per cassazione, l'erronea indicazione della norma processuale violata nella rubrica del motivo non determina "ex se" l'inammissibilità di questo se la Corte possa agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura, in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l'esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura» (Cass., n. 12690 del 23/05/2018, Rv. 648743 - 01).

del presente giudizio.

Così deciso in Roma, 28 novembre 2019

Il Presidente

Handwritten signature of the President, consisting of stylized initials and a surname.Handwritten signature in the top right corner of the page.